MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

VISTO l'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il quale, annualmente, devono essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino;

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per il quale "*Le*

convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2022 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali n. 58 del 28 marzo 2022 con il quale si è disposto per l'immediata proroga fino al 31 dicembre 2022 - ex articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - delle convenzioni sottoscritte nel 2017 per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili ai sensi dell' articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ritenendo opportuno dedicare apposito e separato provvedimento alla proroga *ope legis,* fino al 31 dicembre 2022, dell'analoga convenzione sottoscritta nel 2017 con la Regione Calabria, in considerazione della peculiarità dei processi di stabilizzazione dei medesimi lavoratori avviati in quel territorio ex articolo 1, comma 207, terzo periodo e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria il 2 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, approvata con Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n. 199 del 3 agosto 2017 (registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con visto di regolarità contabile n. 237 del 21 agosto 2017 e dalla Corte dei Conti, Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali al n. 1-1995 del 13 settembre 2017) ed in particolare l'articolo 4 laddove è previsto che saranno a carico della Regione Calabria, gli assegni (ASU – ANF) ai lavoratori socialmente utili assunti a tempo determinato nell'ambito dei processi di stabilizzazione avviati ex articolo 1, comma 207, terzo periodo e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fino alla decorrenza economica dei rispettivi rapporti di lavoro e quelli spettanti ai medesimi lavoratori che sono rimasti nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 o vi sono rientrati per cause ad essi non imputabili;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/0002324 dell'11 marzo 2022;

VISTI i messaggi di posta elettronica certificata dell'INPS n. 0038.07/02/2022.0002501 e n. 0038.17/03/2022.0005580 per i quali, nel 2022, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 607,25 e quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 270,50;

VISTA la nota di Anpal Servizi spa n. 5770 del 1° aprile 2022, con la quale sono stati trasmessi i dati relativi ai lavoratori ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 attivi e sospesi per causali diverse dal contratto a tempo determinato, compresi nel bacino di pertinenza della Regione Calabria, alla data del 31 dicembre 2021, pari a complessive 9 unità a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

RITENUTO, pertanto, che a seguito dei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili evidenziati in Calabria è possibile determinare, di conseguenza, le risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione da destinare al pagamento degli assegni (ASU/ANF) ed alla realizzazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori ancora impiegati nello stesso territorio in attività socialmente utili, per la proroga *ope legis* della citata convenzione sottoscritta nel 2017, ed in base all'art. 4 della stessa convenzione, rispetto all'annualità 2022 - per quanto disposto l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - nell'importo complessivo di € 68.017,50 (sessantottomiladiciassette/50) come in dettaglio indicato nella seguente Tabella

Tabella 2022

Nr. LSU a carico MLPS (attivi e sospesi per altre causali diverse da CTD)		**Importo ASU**	**Importo ANF**	**Totale importo ASU - ANF**
LSU attivi a carico del FSOF	3			
LSU sospesi per altre causali a carico FSOF	6			
TOTALE	**9**	€ 65.583,00	€ 2.434,50	**€ 68.017,50**

DECRETA

Articolo 1

Richiamate integralmente le premesse, ai fini della proroga *ope legis* della convenzione sottoscritta nel 2017 con la Regione Calabria ed in base all'art. 4 della stessa, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione da destinare al pagamento degli assegni (ASU/ANF) ed alla realizzazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori ancora impiegati in attività socialmente utili nel territorio calabrese sono determinate, rispetto all'annualità 2022, nell'importo complessivo di € 68.017,50 (sessantottomiladiciassette/50) come in dettaglio indicato nella seguente Tabella

Tabella 2022

Nr. LSU a carico MLPS (attivi e sospesi per altre causali diverse da CTD)		**Importo ASU**	**Importo ANF**	**Totale importo ASU - ANF**
LSU attivi a carico del FSOF	3			
LSU sospesi per altre causali a carico FSOF	6			
TOTALE	**9**	€ 65.583,00	€ 2.434,50	**€ 68.017,50**

Articolo 2

Con separati provvedimenti e all'esito dei controlli degli organi competenti sul presente decreto, sarà determinato l'ammontare dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto e si procederà all'impegno delle relative risorse e di quelle indicate all'articolo 1 sui pertinenti capitoli di bilancio nel corrente esercizio finanziario.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet *www.lavoro.gov.it*.

F.to Agnese De Luca

AB

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con visto di regolarità contabile numero 167 del 13 aprile 2022
Registrato dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 1098 del 21 aprile 2022